II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1992

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Bulgaria

(92/222/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/688/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che la decisione 81/545/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 88/370/CEE (4), reca disposizioni in merito alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Bulgaria;

considerando che la decisione 91/536/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1991, relativa all'importazione di taluni animali vivi e prodotti di origine animale (5), era stata adottata a seguito della comparsa di un focolaio di afta epizootica nella regione bulgara di Jambol; che tale decisione vieta l'importazione di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche e prodotti a base di carne delle specie succitate diversi dai prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico effettuato in recipiente ermetico con un valore F_0 uguale o superiore a 3 o a un trattamento termico che porti la temperatura interna a 80 °C;

considerando che si è constatato che nei distretti di Jambol e Bourgas sono state effettuate vaccinazioni di emergenza nella zona attorno al focolaio; che si è altresì constatato che dall'agosto 1991 in Bulgaria sono cessate le vaccinazioni ordinarie annue contro l'afta epizootica;

considerando che un'indagine svolta in alcune parti della Bulgaria ha indicato che la situazione è migliorata e che è ora possibile autorizzare l'importazione nella Comunità di carni fresche e di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina;

considerando che, inoltre, le competenti autorità veterinarie bulgare hanno confermato che detto paese è indenne da almeno 12 mesi da peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen); che un focolaio di afta epizootica è comparso nel luglio 1991; che, salvo nel caso della profilassi contro la peste suina classica, non vengono praticate vaccinazioni contro le summenzionate malattie; che in Bulgaria sono presenti animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;

considerando che le competenti autorità veterinarie bulgare si sono impegnate a comunicare entro 24 ore alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, la comparsa di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale;

considerando che, a causa di particolari condizioni di polizia sanitaria relative alla peste suina classica, alcuni Stati membri beneficiano di disposizioni specifiche in relazione agli scambi intracomunitari e devono pertanto essere autorizzati ad applicare disposizioni specifiche

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.
(3) GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 182 del 13. 7. 1988, pag. 14.
(5) GU n. L 291 del 23. 10. 1991, pag. 20.

anche in relazione alle importazioni da paesi terzi, fino a quando non sia attuata la direttiva 91/688/CEE con riguardo alla determinazione delle condizioni di polizia sanitaria relative alla peste suina classica e applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carne suina provenienti da paesi terzi ; che tali disposizioni devono essere almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dagli stessi Stati membri negli scambi intracomunitari ;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoosanitaria del paese terzo in questione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Bulgaria delle seguenti categorie di carni fresche :

a) carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la spedizione, redatto in conformità dell'allegato A ;

b) carni fresche di suini domestici che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la spedizione, redatto in conformità dell'allegato B ;

c) carni fresche di solipedi domestici che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la spedizione, redatto in conformità dell'allegato C.

Articolo 2

Finché rimangono ufficialmente indenni da peste suina classica, ma comunque non oltre il 1° luglio 1992, gli Stati membri possono continuare ad applicare, per quanto riguarda le carni fresche di suini di cui all'articolo 1, lettera b), la normativa nazionale in materia di polizia veterinaria per la prevenzione di tale malattia.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 4

Le decisioni 81/545/CEE e 91/536/CEE sono abrogate.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata anteriormente al 1° luglio 1992.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di sanità (2) : .....

Paese speditore : Bulgaria

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....

(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di : .....

(specie animale)

Natura dei pezzi : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) : .....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di polizia sanitaria :

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. Le carni fresche sopra descritte derivano :
   - — da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi ;
   - — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni ;
   - — da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
   - — da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;
   - — nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle 6 settimane precedenti.
2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....., ...
(luogo) (data)

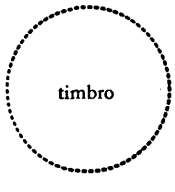

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di sanità (2) : .....

Paese speditore : Bulgaria

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....

(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) : .....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. Le carni fresche sopra descritte derivano :
   - — da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi ;
   - — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi 30 giorni ;
   - — da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
   - — da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;
   - — da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti.
2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....., ...
(luogo) (data)

timbro

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di sanità (2) : .....

Paese speditore : Bulgaria

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....

(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) : .....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita nel caso di animali di età inferiore a 3 mesi.

Fatto a ....., ...
(luogo) (data)

timbro

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)